

**Circolare Mininterno n.  
559/10122/11690.H(2) del 24.6.1985  
Videoproiezioni e impianto di  
apparecchi televisivi nei pubblici  
esercizi..**

“Le sostanziali innovazioni tecnologiche intervenute nel settore della video-proiezione hanno indotto numerose Prefetture ed Autorità Comunali a rivolgere quesiti a questo Ministero in ordine alla disciplina giuridica cui devono intendersi sottoposte, in particolare), le rappresentazioni in pubblico di filmati con il sistema delle videocassette.

Il fenomeno, che si presenta in costante espansione ed è stato denunciato anche dall'Associazione Generale dello Spettacolo (A.G.I.S.) per gli effetti concorrenziali nei confronti della normale attività cinematografica, può consistere nella proiezione di filmati in piccole sale annesse ai locali di pubblici esercizi, oppure nella proiezione, su schermi giganti impiantati nell'interno di discoteche e sale da ballo, dei cosiddetti "video-dischi".

Al riguardo, per far chiarezza sul regime autorizzato rio cui le attività in argomento devono sottostare, è stato sentito il Ministero del Turismo e dello Spettacolo il quale, perla parte di propria competenza, ha espresso avviso che alle fattispecie sopradescritte possa e debba applicarsi prevista per le sale cinematografiche, avuto riguardo ai seguenti riferimenti.

L'art.5, ultimo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161 sulla revisione dei film e dei lavori teatrali prescrive che sono soggette a nulla osta ministeriale le proiezioni in pubblico dei film e di spettacoli o programmazioni di qualsiasi genere. mentre la legge 4 novembre 1965, n. 1213 prevede il rilascio dell'autorizzazione ministeriale per la costruzione,. La trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché per l'ampliamento di detti locali

Ne consegue che la proiezione a mezzo impianti video appare assimilabile alla proiezione filmica e va, pertanto, assoggettata alla medesima disciplina.

Poiché anche questo Ministero concorda con la cennata intestazione si ritiene di disporre, in via generale, che l'apertura di locali nei quali vengono effettuate proiezioni con il sistema della video-riproduzione deve intendersi sottoposta alla disciplina di polizia **con** particolare riguardo allo obbligo della licenza di agibilità di cui all'art.80 del T.U. delle leggi di P.S. ed a quella di cui all'art.68 del T.U. medesimo.

Per quanto, invece, concerne l'impianto, negli stessi locali dei pubblici esercizi, di apparecchi televisivi attraverso i quali vengono diramati i normali programmi di rete, si ritiene che possano tuttora soccorrere le disposizioni di cui alla circolare del 27 aprile 1957 n. 10.13315.11690.H(2) con particolare riferimento ai punti 1 (concernente la collocazione dell'apparecchio) 2 (relativo al divieto di percepire compensi aggiuntivi da parte degli avventori) 3 (per quanto riguarda il divieto di spegnere completamente le luci durante le trasmissioni).

Per quanto, invece, concerne il punto 4 della citata circolare si è del parere che non sussistano più i motivi che determinarono a suo tempo l'imposizione di specifico divieto di proiezione su schermi giganti dei normali programmi di rete sempre, beninteso, che ciò avvenga negli stessi locali in cui sostano gli avventore del pubblico esercizio e con le precauzioni di cui ai punti 5 e 6 della circolare medesima, circa l'obbligo di non modificare l'originaria disposizione degli arredi dell'esercizio e quello di evitare affollamenti del locale da parte di persone non catalogabili per i normali avventori.

In relazione a quanto precede, si attira l'attenzione sull'obbligo di acquisire il preventivo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nel quadro delle procedure di rilascio di eventuali licenze concernenti locali nei quali si effettuino proiezioni con il sopra descritto sistema della video-riproduzione.

**IL PREFETTO**

(Vicari).

**note**